



**Non si può spostare l'orario del personale ATA senza motivazione**

L'articolazione dell'orario di **servizio ATA** deve essere determinata in base alle esigenze del servizio pubblico (utenza), è generalmente continuativo e stabilito all'inizio dell'anno scolastico nel piano delle attività. Inoltre il rispetto e la garanzia dei diritti dei lavoratori deve avere la precedenza su qualsiasi considerazione di comodità o convenienza.

Qualsiasi modifica dell'orario di lavoro deve essere legata a specifiche esigenze di servizio, come disposto dalla contrattazione integrativa d'istituto (articolo 65 CCNL 2024) confrontata con soggetti sindacali (RSU e sindacati provinciali) e **comunicata** con congruo preavviso.

Il dirigente scolastico ha il potere di organizzare tempi, luoghi e modalità del lavoro, ma entro i limiti previsti dalla legge e dal contratto individuale. Se l'orario è fisso nel contratto individuale, non può essere cambiato unilateralmente.

In poche parole ogni modifica dell'orario del personale ATA senza una motivazione valida e senza consultazione sindacale e RSU (ai sensi del combinato art. 22, comma 8 lettera b1, e art. 6 commi 1 e 2, del CCNL scuola 2016-2018) è illegitima e impugnabile davanti il Giudice del Lavoro, soprattutto se si tratta di un cambiamento imposto.

Modena 25/10/2025

Per la Politeia Scuola

Prof. Lioumis Ioannis

P.S: qualora non siano state fornite motivazioni valide, è possibile richiedere una **spiegazione al Dirigente scolastico**, in quanto è suo compito assicurare che tutte le decisioni e le azioni siano conformi alle normative vigenti e motivate.